



COMUNE DI PRAIANO

Antica Plagianum

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Reg.	OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2026.
Data 31.07.2026	

L'anno 2026 il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Praiano, a seguito di avvisi diramati dalla Sindaca, nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta di prima convocazione.

Sul presente punto all'o.d.g. risultano presenti n.4 consiglieri e la Sindaca, risultano assenti n.3 consiglieri, come segue:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa CASO Anna Maria - SINDACA		X	
CAPUANO Mario		X	
AMENDOLA Agostino			X
CUCCURULLO Raffaele			X
RUOCCO Vincenza Federica			X
D'URSO Anna Maria		X	
TERMINIELLO Arturo		X	
RISPOLI Fiorina		X	
Assegnati n.8	In carica n.8	Presenti n. 5	Assenti n.3

Presiede l'adunanza la Sindaca/Presidente del Consiglio, Anna Maria Caso.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Mancino. La seduta è pubblica.

LA PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento al punto 8° dell'ordine del giorno avente ad oggetto: *“Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2026.”*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Richiamata la Delibera dell'ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029; ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con la nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-3;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Praiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio (o dai soggetti gestori del servizio), ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore

delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di € 1.299.715,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 1.299.715,00;

Tenuto conto che il piano finanziario, predisposto in base al metodo MTR-3 definito con la citata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti come da determinazione del Direttore generale n.105 del 09.07.2026;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e

delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Atteso, tuttavia, che non è possibile procedere tout court con un semplice confronto tra i fabbisogni/costi standard e i costi effettivi del servizio rifiuti per diversi motivi:

- i fabbisogni standard e i costi effettivi del servizio rifiuti si riferiscono a valori medi, derivanti da una serie di specifiche situazioni che non considerano l'eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare (morfologia dei territori, densità abitativa, ecc);
- scostamenti qualitativi rappresentati dalle diverse modalità di erogazione del servizio;
- al costo complessivo devono essere aggiunti i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo nonché quelli derivanti dalle mancate riscossioni per i crediti inesigibili;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 1.299.715,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 1.175,00	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€ 45.000,00	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€ 6.000,00	-
Altre partite stabilite dall'ETC	€	-
Gettito imposta di soggiorno	€ 60.000,00	=
Totale gettito tari	€ 1.187.540,00	

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 33% a carico delle utenze domestiche;
- 67% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti come di seguito:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0.75	0.80
2	0.88	1.60
3	1.00	2.00
4	1.08	2.60
5	1.11	3.20
6 o più	1.10	3.70

UTENZE NON DOMESTICHE

N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.41	3.55
2	Campeggi, distributori carburanti, parcheggi	0.59	5.17
3	Stabilimenti balneari	0.71	6.22
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza alcuna vendita diretta	0.43	3.76
5	Alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive con ristorazione solo alloggiati	1.28	11.28
6	Alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla Legge regionale Campania n. 17 del 24 novembre 2001, bed & breakfast senza ristorazione, nonché ormezzi/specchi acquei	0.92	8.11
7	Alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive con ristorazione non solo alloggiati	1.55	13.64
8	Uffici e agenzie	0.98	8.58
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0.54	4.71
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1.05	9.23
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.27	11.16
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0.92	8.10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.18	10.37
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.64	5.58
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.81	7.13
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	6.86	60.37
17	Bar, caffè, pasticceria	5.35	47.06
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.68	14.84
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.58	22.68
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5.61	49.38
21	Discoteche, night club	1.39	12.19

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 23/2011, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Ritenuto, altresì, di stabilire, in relazione all'art. 31 del regolamento comunale, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026;

- prima rata: 30 settembre 2026
- seconda rata: 31 dicembre 2026
- terza rata: 31 marzo 2026
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2026

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147—conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

Tenuto conto che il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede, all'art. 23, un'agevolazione in favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, la cui spesa viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, come previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi ad interim e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Constatato che nessuno dei presenti intende oltremodo intervenire sull'emarginato punto all'ordine del giorno, la Sindaca invita l'adunanza a procedere alla votazione.

Pertanto, con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti e votanti: n.4 consiglieri (CAPUANO Mario, D'URSO Anna Maria, RISPOLI Fiorina, TERMINIELLO Arturo) + 1 (Sindaca CASO Anna Maria);

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026:

Tipo	Descrizione	Tariff a Fissa	Tariffa Variabile
Domestica	OCCUPANTE 1	1,257	117,039
Domestica	OCCUPANTI 2	1,478	234,087
Domestica	OCCUPANTI 3	1,680	292,601
Domestica	OCCUPANTI 4	1,800	380,383
Domestica	OCCUPANTI 5	1,861	468,164
Domestica	OCCUPANTI 6 O PIU'	1,841	541,312
Non Domestica	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,382	3,171
Non Domestica	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, PARCHEGGI	1,985	4,612
Non Domestica	STABILIMENTI BALNEARI	2,392	5,550
Non Domestica	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI E DEPOSITI SENZA VENDITA DIRETTA	1,440	3,350
Non Domestica	ALBERGHI CON RISTORANTE, ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE CON RISTORAZIONE SOLO ALLOGGIATI	4,308	10,050
Non Domestica	ALBERGHI, B&A;B, STRUTTURE RICETTIVE EXALBERGHIERE SENZA RISTORANTE NONCHE' ORMEGGIO BARCHE/SPECCHI ACQUEI	3,100	7,236
Non Domestica	ALBERGHI, AGRITURISMI ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE CON RISTORAZIONE NON SOLO ALLOGGIATI	5,213	12,161
Non Domestica	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3,297	7,649
Non Domestica	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,823	4,199
Non Domestica	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	3,541	8,230
Non Domestica	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4,273	9,950
Non Domestica	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,	3,100	7,225

	ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)		
Non Domestica	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,971	9,246
Non Domestica	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,160	4,981
Non Domestica	ATTIVITA ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,728	6,365
Non Domestica	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	23,082	53,814
Non Domestica	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	17,996	41,955
Non Domestica	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5,654	13,233
Non Domestica	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	8,685	20,213
Non Domestica	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	18,867	44,021
Non Domestica	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	4,679	10,866

- 3) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) **di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Salerno nella misura del 5 %;
 - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* e *UR3,a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
- 5) **di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 23 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 6) **di stabilire**, ai sensi dell'art. 31 del regolamento comunale del tributo, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
 - prima rata: 30 settembre 2026;
 - seconda rata: 31 dicembre 2026;
 - terza rata: 31 marzo 2026;
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2026
- 7) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) **di dichiarare**, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Anna Maria CASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela Mancino

Li, 03.08.2026

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela Mancino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,

- è stata affissa all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.08.2026 al 18.08.2026;

-è divenuta esecutiva il giorno 31.07.2026;

- ☐ - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000;
- ☐ - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.

Li, 03.08.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela Mancino